



Cod. MIX 114 - Versione 1.5 Rilasciata il 23/03/22

Pooling@MIX
Accordo tra MIX e Pool Registrar



Articolo 1 - Premesse ed Allegati	3
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 - Oggetto e condizioni.....	4
Articolo 4 - Accettazione della richiesta.....	4
Articolo 5 - Obblighi e responsabilità della MIX.....	4
Articolo 6 - Obblighi e responsabilità della Società	5
Articolo 7 - Personale	6
Articolo 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento	6
Articolo 9 - Modifiche.....	7
Articolo 10 - Divieto di cessione dell'Accordo e dei crediti.....	7
Articolo 11 - Durata e recesso	7
Articolo 12 - Clausola risolutiva espressa	7
Articolo 13 - Trattamento dei dati personali.....	8
Articolo 14 - Procedura di chiusura del Pool	8
Articolo 15 - Comunicazioni.....	9
Articolo 16 - Foro competente	10
Documenti di riferimento.....	10



Accordo per la costituzione di un Pool tra

la società **MIX s.r.l.** (di seguito, per brevità, la "MIX"), con sede legale in Milano, Via Caldera, n. 21, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 97912/2000 Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 13036360157 in persona del suo legale rappresentante, Dott. Alessandro Talotta

e

la società (di seguito, per brevità, la Società) con sede legale in
....., Via, iscritta al Registro delle Imprese di
..... al n., Codice Fiscale e Partita I.V.A., in persona del suo
legale rappresentante,

In base alle caratteristiche del servizio in oggetto descritte nella documentazione allegata, premesso che:

- è stata costituita il 27 gennaio 2000 la Società MIX s.r.l. (di seguito la "MIX"), avente quale scopo principale la promozione dell'utilizzo di Internet in Italia favorendo la cooperazione e la comunicazione tra gli Internet Service Provider;
- la MIX non è un Internet Service Provider, né svolge attività di fornitura al pubblico di accesso o contenuti editoriali su Internet;
- lo scopo principale della MIX è la promozione dell'utilizzo di Internet in Italia fornendo la cooperazione e la comunicazione tra gli Internet Service Provider;
- la MIX ha costituito a Milano il Milan Internet eXchange, un punto di interconnessione neutrale tra ISP operanti in Italia ed all'estero al fine di ottimizzare e rendere più efficiente lo scambio di dati tra essi

e che

- la Società è [inserire descrizione dell'oggetto della Società ed il tipo di servizi da essa offerti]
- ai fini del presente Accordo la Società intende fornire a propri clienti un accesso condiviso sulla VLAN di peering del MIX tramite [indicare numero e velocità delle porte di accesso su MIX]
 - o num di porte di velocità pari a 10Gbps

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse ed Allegati

Le Premesse di cui sopra e gli Allegati in calce al presente documento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito "l'Accordo")

Articolo 2 - Definizioni

I seguenti termini con lettera maiuscola, ove non debba evincersi diversamente in base al contesto, avranno il significato di seguito precisato:

Le Parti - Laddove presente identifica l'insieme di MIX e della Società

Pool - E' l'insieme costituito dalla Società e da almeno due soggetti che condividono le risorse per accedere al MIX e che, ai fini del Pool, sono considerati clienti comuni di MIX e della Società

Pool Registrar - È il ruolo svolto dalla Società all'interno del Pool e qui regolamentato

Pool Element - Ogni soggetto che usufruisce dei servizi della Società esclusivamente ai fini della connessione in Pool al MIX



Locali - Identificano la Sala Dati di MIX situata in Via Caldera 21, Milano - Pal.D/3 Piano Terra

Servizio - L'accesso alla VLAN di peering del MIX in condivisione da parte dei Pool Element appartenenti al Pool

Articolo 3 - Oggetto e condizioni

Art. 3.1 - La Società richiede a MIX l'apertura di un Pool agendo da Pool Registrar per consentire l'accesso condiviso alla VLAN di peering del MIX ad un insieme di Pool Element di cui produce in concomitanza all'Accordo dettaglio tramite la relativa documentazione allegata.

Art. 3.2 - La MIX consente alla Società l'apertura del suddetto Pool fornendo alla Società una o più porte di accesso sulla VLAN di peering del MIX ad uso esclusivo e non trasferibile del Pool medesimo, il tutto soggetto alle seguenti condizioni: (i) ottemperanza di tutti gli obblighi che la Società si assume con l'Accordo, (ii) i Pool Element di cui agli allegati, abbiano i requisiti necessari per l'accesso alla VLAN di peering del MIX, (iii) siano salve le garanzie di solvibilità della Società previste dalle pratiche commerciali generalmente applicate, (iv) e comunque ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della MIX il quale ha potere inderogabile di decidere sulla richiesta di cui al precedente Art. 3.1

Art. 3.3 - Ai fini del presente Accordo la Società dichiara di essere in possesso delle licenze e delle autorizzazioni necessarie atte a poter agire da Pool Registrar all'interno del Pool qui richiesto.

Articolo 4 - Accettazione della richiesta

Art. 4.1 - Contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo la Società fornisce, quale condizione per attivare la procedura di accettazione da parte di MIX, i documenti "Pooling@MIX - Accordo tra MIX e Pool Element" (Ref. MIX-115) e "Pooling@MIX - Modulo di Adesione per Pool Element" (Ref. MIX-116) debitamente compilati in ogni parte e firmati per ogni Pool Element che farà parte del Pool in fase iniziale.

Art. 4.2 - MIX, vagliata la richiesta e valutati i requisiti tecnico/amministrativi/formali del Pool Registrar e dei Pool Element da esso indicati, delibera sull'accettazione della richiesta della Società e ne informa la Società medesima.

Art. 4.3 - In caso di esito positivo MIX invia ai contatti amministrativi dei Pool Element accettati la fattura relativa alla Quota di Adesione annuale a MIX così come descritto in MIX-115. La ricezione del pagamento di almeno due delle suddette fatture costituirà il perfezionamento della procedura di accettazione del Pool che si riterrà così costituito.

Art.4.4 - La costituzione formale del Pool viene comunicata al Pool Registrar da MIX che fornirà un identificativo univoco al Pool, identificativo che verrà utilizzato in ogni comunicazione tra le Parti.

Articolo 5 - Obblighi e responsabilità della MIX

Art. 5.1 - MIX fornirà alla Società spazio all'interno dei propri rack situati nei Locali per l'installazione di un cassetto ottico di proprietà della Società medesima nonché il cablaggio prestrutturato dall'armadio di permutazione di MIX fino alle apparecchiature di peering.

Art. 5.2 - Relativamente ai Locali la MIX assicura ed assume ogni responsabilità al riguardo:

- (i) di avere disponibilità dei Locali quale conduttore con facoltà di sublocare e di alloggiare nei Locali apparecchiature di tipo elettronico e di telecomunicazione destinate all'erogazione di servizi di telecomunicazione;
- (ii) di avere adempiuto gli obblighi fissati dal decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 106/2009), in materia di sicurezza sui posti di lavoro, e di rispettare le disposizioni della ASL competente;
- (iii) che essi sono funzionali e che ne curerà lo stato di funzionalità;



- (iv) di aver sottoscritto adeguata polizza assicurativa circa i rischi di responsabilità civile;
- (v) di aver predisposto adeguate misure di sicurezza per evitarne l'accesso abusivo

Art. 5.3 - Entro 15 giorni dal perfezionamento della procedura di accettazione MIX si impegna a prendere contatti con la Società al fine di definire i dettagli tecnici per l'attivazione del Pool ed in particolare:

- l'allocazione delle porte sugli switch di peering così come richiesto e concordato con il presente Accordo;
- l'allocazione dei MAC Address e configurazione dei relativi filtri sulle apparecchiature di peering per ogni singolo Pool Element accettato;
- l'abilitazione all'accesso alle pagine riservate al Pool, l'inserimento nelle liste tecniche ed amministrative dei contatti tecnici ed amministrativi indicati nei moduli MIX-116 dei Pool Element accettati;
- l'attivazione di una lista a solo uso del Pool e di MIX per ogni comunicazione di carattere tecnico/amministrativo che riguarda tutti i soggetti del Pool medesimo.

Art. 5.4 - La MIX si obbliga a non intervenire su apparati di proprietà della Società senza esplicito consenso di quest'ultima, da fornirsi secondo le modalità operative che verranno in seguito concordate tra le Parti. In caso di intervento consensuale, la MIX si obbliga ad operare solo con personale tecnico qualificato competente sui sistemi oggetto dell'intervento.

Art. 5.5 - Nell'ambito della funzionalità del Servizio reso da parte della Società, la responsabilità di MIX è comunque sempre delimitata a partire dal proprio armadio di permutazione fino ed inclusi gli switch della VLAN di peering del MIX.

Art. 5.6 - La MIX non sarà responsabile per ogni e qualsiasi danno causato dai suoi impianti o dal suo personale, o da terzi da essa incaricati, a dipendenti e/o beni della Società se non nel caso di danni cagionati con dolo da propri dipendenti o addetti.

Art. 5.7 - La responsabilità della MIX è esclusa per le conseguenze derivanti da interruzioni, guasti, malfunzionamenti e comunque da disservizi imputabili ai fornitori di energia elettrica, e comunque per cause imprevedute e/o imprevedibili, forza maggiore, ovvero per eventi al di fuori del controllo della MIX.

Art. 5.8 - La MIX non è in ogni caso coinvolta in nessuna trattativa tra la Società ed Pool Element per la fornitura delle risorse di accesso condivise verso MIX.

Articolo 6 - Obblighi e responsabilità della Società

Art. 6.1 - La Società si obbliga a fornire il Servizio esclusivamente ai soggetti accettati da MIX come Pool Element avendo questi firmato ed accettato quanto in MIX-115 e avendo MIX controfirmato i relativi medesimi documenti.

Art. 6.2 - La Società si impegna a mantenere il circuito di interconnessione condiviso tra i diversi Pool Element dimensionato adeguatamente a garanzia del funzionamento ottimale del Servizio erogato ed in particolare: (i) la Società garantisce che la somma delle bande di accesso dei Pool Element alle proprie apparecchiature sarà sempre inferiore o uguale alla capacità del circuito di connessione alla VLAN del MIX; (ii) la Società si impegna ad adeguare il dimensionamento delle risorse di accesso a MIX da parte del Pool (circuito di accesso e porte sugli switch del MIX) al raggiungimento del 90% del dimensionamento in essere.

Art. 6.3 - La Società si impegna a mantenere informata la MIX di ogni guasto, disservizio o interruzione programmata del Servizio dandone comunicazione ai contatti tecnici del MIX secondo le modalità di cui all'Articolo "Comunicazioni".

Art. 6.4 - La Società si impegna a mantenere attivo un numero di telefono in modalità H24 per ogni comunicazione urgente relativa al Servizio da parte di MIX.

Art. 6.5 - La Società si impegna a gestire la connessione verso la VLAN di peering del Pool a garanzia della sua continuità ed ad attenersi ai criteri di buon funzionamento e di sicurezza espressi nel documento MIX-210.

Art. 6.6 - La Società si impegna a rispettare le procedure relative alla modifica della composizione del Pool descritte nel documento MIX-210.



Art. 6.7 - La Società si impegna ad adempiere all'obbligo del pagamento dei corrispettivi convenuti entro i termini e le modalità previsti all'Articolo "Pagamenti".

Art. 6.8 - L'inosservanza anche parziale da parte della Società di quanto stabilito al presente articolo 6, potrà comportare la risoluzione di diritto, totale o parziale, dell'Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, come previsto al successivo articolo 12.

Articolo 7 - Personale

Art. 7.1 - Con particolare riferimento al proprio personale addetto all'esecuzione delle attività necessarie all'espletamento del Servizio da parte della Società, ove applicabile, le Parti dichiarano quanto segue:

- (i) di avere soddisfatto e che soddisferanno tutti gli adempimenti che siano o dovessero essere posti a loro carico da disposizioni imperative di legge che dovessero entrare in vigore anche dopo la firma del presente Accordo in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazioni, previdenza, assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere (incluso, a titolo meramente indicativo, in materia di lavoro interinale) e di aver provveduto e che provvederanno all'adempimento degli obblighi tutti derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile o da eventuali accordi integrativi del medesimo;
- (ii) che il proprio personale che provvederà all'esecuzione delle attività per la gestione dei Locali e delle apparecchiature e circuiti necessarie alla fornitura del Servizio sarà dotato di adeguate qualifiche professionali e avrà i requisiti e le competenze necessari alla corretta esecuzione delle prestazioni. Tale personale è e sarà in numero adeguato a garantire il puntuale e regolare svolgimento dei servizi per garantire il rispetto di quanto previsto dal presente Accordo.

Art. 7.2 - A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di MIX coloro della cui opera si varrà la Società ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo, intendendosi MIX del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra la Società e le persone anzidette.

Articolo 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento

Art. 8.1 - Al momento dell'accettazione del Pool la Società versa a MIX una cauzione con versamento in contanti o a mezzo fideiussione pari a 3 (tre) mensilità del canone del Servizio di cui al Cap. 3 del documento MIX-105 (Allegato B del "Regolamento di adesione"). La cauzione verrà da MIX restituita a seguito della cessazione per qualsiasi motivo dell'Accordo fatto salvo sua trattenuta parziale o totale a copertura di eventuali pagamenti non effettuati da parte della Società.

Art. 8.2 - La Società si impegna al pagamento del canone del Servizio come espresso al Cap.3 del documento MIX-105 (Allegato B del "Regolamento di adesione") e secondo i termini e le modalità espressi al Cap. 5 dello stesso documento.

Art. 8.3 - In virtù del successivo Articolo 9, la MIX si riserva la facoltà di apportare modifiche al listino di cui al documento MIX-105 con il seguente criterio di applicazione a cui la Società con la firma del presente Accordo qui acconsente:

- a se la variazione prevede un adeguamento verso l'alto del canone annuo, l'applicazione avverrà a partire dall'anno di fatturazione successivo a quello di delibera della variazione;
- b se la variazione prevede un adeguamento verso il basso del canone annuo, l'applicazione potrà avvenire a partire dal medesimo anno di delibera della variazione, a sola discrezione di MIX.

Art. 8.4 Nel caso di mancato pagamento secondo quanto al presente articolo 8, la MIX si riserva il diritto di procedere alla sospensione del Servizio, dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di 90 giorni. Tale comunicazione dell'avviso di sospensione del Servizio verrà inviata anche ai clienti comuni, a ciò avendo la Società qui prestato preventivamente il proprio consenso con la sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 8.5 - In ogni caso l'inosservanza da parte della Società delle disposizioni contenute nel presente articolo 8 comporterà la facoltà di MIX di avvalersi della risoluzione di diritto dell'Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, come previsto al successivo articolo 12.



Articolo 9 - Modifiche

Art. 9.1 - Nel caso di variazioni al presente Accordo o ai suoi allegati, la MIX comunicherà alla Società le modifiche 60 (sessanta) giorni prima della data di entrata in vigore delle stesse, che si riterranno tacitamente accettate in difetto di disdetta della Società entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione delle variazioni a mezzo lettera raccomandata a.r.

Art. 9.2 - Eventuali modifiche all'Accordo o suoi allegati richieste dalla Società saranno valide solo se convenute per iscritto dai legali rappresentanti delle Parti.

Articolo 10 - Divieto di cessione dell'Accordo e dei crediti

Art. 10.1 - E' fatto espresso divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma ed anche parzialmente, l'Accordo ed i crediti da esso derivanti, nonché di conferire procure all'incasso.

Art. 10.2 - L'inosservanza da parte della Società delle disposizioni contenute nel presente articolo 10 comporterà la facoltà di MIX di avvalersi della risoluzione di diritto dell'Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, come previsto al successivo articolo 12.

Articolo 11 - Durata e recesso

Art. 11.1 - L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre dello stesso anno e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R entro 120 giorni dalla scadenza.

Art. 11.2 - MIX ha la facoltà di recedere in ogni momento e con effetto immediato dall'Accordo, qualunque sia lo stato di avanzamento delle relative attività, al verificarsi di almeno una delle seguenti ipotesi:

- (i) fusione o scissione della Società;
- (ii) modifica dell'attuale assetto di controllo della Società;
- (iii) proposizione/deposito di domanda o istanza concernente la sottoposizione della Società a procedura concorsuale;
- (iv) cessione da parte della Società dell'azienda o del ramo di azienda correlato alle prestazioni relative all'Accordo;

Art. 11.3 - Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi di uno dei suddetti eventi, la Società dovrà informare di quanto sopra MIX secondo le modalità indicate nell'articolo "Comunicazioni" che segue. MIX potrà esercitare il diritto di recesso, dandone comunicazione con le stesse modalità, indicando la data a decorrere dalla quale il recesso avrà efficacia, quali attività dovranno essere completate nei termini indicati nell'Accordo e quali, per contro, dovranno essere immediatamente interrotte. Tale comunicazione verrà inviata anche ai clienti comuni, a ciò avendo la Società qui prestato preventivamente il proprio consenso con la sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 11.4 - In caso di recesso (i) la Società dovrà cessare immediatamente le attività, riconsegnare a MIX tutto il materiale e quant'altro eventualmente messo a disposizione da MIX per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo; e (ii) la Società sarà tenuta al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite dalla MIX regolarmente fatturate ai sensi dell'articolo 8 che precede.

Art. 11.5 - La risoluzione e/o il recesso anticipato per qualsiasi motivo dall'Accordo non comporta da parte di MIX alcun rimborso del canone già fatturato.

Art.11.6 - In caso di cessazione per qualsiasi motivo dell'Accordo, le apparecchiature ed i macchinari di proprietà della Società saranno ritirati dalla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla data di cessazione; la MIX sarà responsabile della custodia delle suddette apparecchiature fino al ritiro delle stesse da parte della Società e, comunque, non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla cessazione dell'Accordo.

Articolo 12 - Clausola risolutiva espressa

Art. 12.1 - Oltre quanto stabilito altrove nell'Accordo, qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività, MIX avrà facoltà



di valersi della risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, dell'Accordo, nel caso in cui la Società incorra in uno dei seguenti inadempimenti:

- a. violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 13 (Trattamento dei dati personali);
- b. inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 6 (Obblighi e responsabilità della Società);
- c. violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 10 (Divieto di cessione dell'Accordo e dei crediti);

Art. 12.2 - Inoltre MIX avrà facoltà di valersi della risoluzione previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., dell'Accordo in caso di (i) mancata rispondenza, anche parziale, del livelli di servizio concordati, (ii) violazione delle procedure di ridimensionamento del Pool come espresse in MIX-210, (iii) in tutti i casi che portino alla conclusione della procedura di chiusura del Pool di cui al successivo articolo 14.

Art. 12.3 - In caso di risoluzione per un qualsiasi motivo dell'Accordo, MIX ha il diritto di informarne i componenti del Pool (Pool Element) allo scopo di concordare con essi eventuale modalità di continuazione del Pool (qualora si configuri un nuovo Pool Registrar in sostituzione della Società) o, nel caso di chiusura del Pool, il collegamento a MIX come soggetti autonomi.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

Art. 13.1 - Ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento secondo la definizione contenuta nel Decreto Legislativo n. 196/03, potrà raccogliere i dati personali dell'altra - il cui conferimento risulta necessario per l'esecuzione dell'Accordo nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali - e dovrà trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi previsti dal Decreto Legislativo n. 196/03 e dal Disciplinare Tecnico in materia di Misure minime di Sicurezza allegato al suddetto Decreto Legislativo n. 196/03.

Art. 13.2 - I dati personali non saranno comunicati né diffusi, salvo nelle eventuali ipotesi previste dalle informative delle Parti per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dall'Accordo, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13.3 - Ciascuna delle Parti potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/03 (accesso, correzione, integrazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al responsabile dell'altra Parte.

Art. 13.4 - La Società garantisce che il trattamento dei dati personali di terzi comunicati da MIX in esecuzione dell'Accordo, avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e i limiti in esso contemplati e attenendosi alle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 13.5. La violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nel presente art. 13, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno o spesa che ne dovesse derivare a MIX, potrà comportare la risoluzione di diritto, totale o parziale, dell'Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., come previsto all'articolo 12.

Articolo 14 - Procedura di chiusura del Pool

Art. 14.1 - La chiusura formale del Pool verrà applicata in tutti i casi in cui se ne preconfiguri la necessità, ovvero nei casi di risoluzione e/o recesso dall'Accordo di una delle Parti ovvero nei casi in cui il Pool non abbia più i requisiti tecnico/formali definiti in MIX-210.

Art. 14.2 - L'avvio del processo formale di chiusura del Pool avviene a partire dalla comunicazione tramite raccomandata A/R da parte di MIX alla Società ed a tutti i Pool Element.

Art. 14.3 - Qualora entro 90 (novanta) giorni dall'avvio del processo di chiusura non si ripristino le condizioni utili al mantenimento in vita del Pool, MIX procederà d'ufficio alla disattivazione del Servizio, disabilitando la porta di collegamento del Pool.



Art. 14.4 - La disattivazione del Servizio conclude la procedura di chiusura e comporta la risoluzione immediata dell'Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., come previsto all'articolo 12.

Articolo 15 - Comunicazioni

Art. 15.1 - Tutte le comunicazioni da parte della Società relativamente ad argomenti di tipo legale o amministrativo, dovranno pervenire al seguente indirizzo:

MIX Sr.L., alla c.a. Segreteria Generale
Via Caldera 21, 20153 Milano (Italy)
Telefono: +39 02 40915701
Fax: +39 02 40915693
e-mail: sg@mix-it.net

Art. 15.2 – Tutte le comunicazioni da parte della Società relativamente alle proprie apparecchiature nonché ad anomalie osservate su di esse dovranno pervenire al seguente indirizzo:

MIX Sr.L., alla c.a. MIX-NOC
Telefono: +39 02 40915701
Mobile: + 39 348 4512708
Fax: +39 02 40915693
e-mail: noc@mix-it.net

Art. 15.3 – Tutte le comunicazioni da parte della MIX relativamente ad argomenti di tipo legale e contrattuale dovranno pervenire al seguente indirizzo della Società:

Nome e Cognome:
Indirizzo :
Telefono:
Fax:
e-mail:

La Società è tenuta a mantenere aggiornato il suddetto nominativo comunicandone le variazioni a MIX per iscritto.

Art. 15.4 – Tutte le comunicazioni della MIX relativamente ad argomenti di tipo amministrativo dovranno pervenire al seguente indirizzo della Società:

Nome e Cognome:
Indirizzo :
Telefono:
Fax:
e-mail:

Il suddetto nominativo verrà inserito nella lista di posta elettronica dei punti di contatto amministrativi nonché nella lista di posta elettronica dedicata al Pool. La Società è tenuta a mantenere aggiornato il suddetto nominativo comunicandone le variazioni a MIX per iscritto.

Art. 15.5 – Le fatture emesse dalla MIX dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica della Società:

Attenzione di:
E-mail :
Telefono:
Fax:



La Società è tenuta a mantenere aggiornato il suddetto nominativo comunicandone le variazioni a MIX per iscritto.

Art. 15.6 – Tutte le comunicazioni da parte della MIX relativamente alle apparecchiature nonché ad anomalie osservate su di esse dovranno pervenire al seguente indirizzo della Società:

Nome e Cognome:
Indirizzo :
Telefono:
Fax:
e-mail:

Il/i suddetto/i nominativo verrà/verranno inserito/i nella lista di posta elettronica dei punti di contatto tecnici nonché nella lista di posta elettronica dedicata al Pool. La Società è tenuta a mantenere aggiornati i suddetti nominativi tramite le pagine web ad esso riservate nel sito della MIX.

Articolo 16 - Foro competente

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti avente ad oggetto l'Accordo, verrà decisa dal Tribunale di Milano, territorialmente competente in via esclusiva in deroga ad ogni altro foro concorrente.

Documenti di riferimento

- MIX-210 "Pooling@MIX - Overview"
- MIX-115 "Pooling@MIX - Accordo tra MIX e Pool Element"
- MIX-116 "Pooling@MIX - Modulo di adesione per Pool Element"
- MIX-101 "Regolamento di adesione al MIX" e suoi allegati

Luogo e data, _____

MIX S.r.l.
Il Legale Rappresentante

.....
Il Legale Rappresentante

Per accettazione espressa, ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 1342 Cod. Civ.:
Articolo 3 "Oggetto e condizioni": art. 3.2; Articolo 4 "Accettazione della richiesta": art. 4.3; Articolo 5 "Obblighi e responsabilità della MIX": artt. 5.5,5.6,5.7,5.8; Articolo 6 "Obblighi e responsabilità della Società": artt. 6.2,6.6,6.7,6.8; Articolo 8 "Corrispettivi e modalità di pagamento": artt. 8.1,8.2,8.3,8.4; Articolo 9 "Modifiche": artt. 9.1,9.2; Articolo 10 "Divieto di cessione dell'Accordo e dei crediti": artt. 10.1,10.2; Articolo 11 "Durata e recesso": artt. 11.1,11.5; Articolo 12 "Clausola risolutiva espressa": artt. 12.1,12.2,12.3; Articolo 14 "Procedura di chiusura del Pool": artt. 14.1,14.3; Articolo 16 "Foro competente".

Luogo e data, _____

Il Legale Rappresentante